N. R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

SENTENZA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Colangelo _ ha pronunciato la seguente
Seconda CIVILE

Nella causa civile iscritta a 'promossa da:

S R C

ATTORE/I

e

SRL

CONVENUTO/I

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato l'attore IN OPPOSIZIONE conveniva in giudizio il convenuto OPPOSTO, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: conclusioni come da atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la parte opposta e contestava quanto avverso dedotto

La parte opponente deduceva che ad istanza di srl, in data 14/09/2017 veniva notificato agli opponenti decreto ingiuntivo n. 1/2 NRG emesso in data e depositato in pari data dal Tribunale di Velletri in persona del Giudice Dott. Enrico COLOGNESI per la somma di €. 16.574,22 oltre interessi e spese legali per € 800,00;

Deduceva una serie di eccezioni e la mancata mediazione, incertezza del titolo di credito,su quest'ultimo punto rilevavano che essi stipularonoin data 16/01/2008 un contratto di finanziamento con la rubricato al n° per la somma di € 25.000,00 da restituire in 84 rate mensile di importo € 460,00 cadauna a mezzo rid bancaria su c/c intestato al sig. . Il contratto posto a fondamento della odierna pretesa creditoria reca il numero 3058921.
Deducevano, inoltre che il contratto di finanziamento veniva appunto stipulato con la , gli addebiti RID sul conto corrente del sig. risultano a beneficio della BANCA SPA sul contratto n° .
Deducevano la inesigibilità del credito argomentando che gli odierni opponenti stipularono in data16/01/2008 un contratto di finanziamento con la SPA rubricato al n° per lasomma di € 25.000,00 da restituire in 84 rate mensile di importo € 460,00 cadauna a mezzo rid bancaria su c/c intestato agli odierni opponenti. Il sig. quale debitore principale, la sig.ra quale coobbligata/garante del consorte. Ai sensi dell'art. 8 delle Condizionigenerali di finanziamento contenute nel suddetto contratto, ove i debitori si fossero resimorosi nel pagamento di almeno due rate, la SPA aveva la facoltà di dichiararli, mediante invio di lettera raccomandata, decaduti dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 Cod.Civ. e dunque contestuale risoluzione contrattuale con richiesta di integrale rimborso entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione. Orbene, la società erogatrice del finanziamento non ha mai comunicato agli opponenti né la risoluzione contrattuale né la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 Cod.Civ. né l'avvenuta cessione del contratto.
Deduceva che la stessa infatti ha ceduto il proprio contratto senza provvedere né alla lettera di messa in mora prevista dall'art. 1219 e ss. Cod.Civ., né alla diffida ad adempiere/risoluzione contrattuale ex art. 1454 Cod.Civ. né a comunicare la cessione stessa.
Deduceva la incertezza del " quantum" del credito e per il quale chiedeva, come richiesto anche in memoria conclusionale la rimessione della causa sul ruolo un accertamento contabile, rilevando che la certificazione ex art. 50 tub rileva solo nella fase monitoria

Esaurita la prima fase di trattazione il GU si riservava, all'esito scioglimento della medesima riserva ammetteva la p.e del DI opposto concedeva termini per esperire mediazione e differiva per la sua esperibilità.

Si differiva al 12 luglio 2022 per p.c ed a quella udienza si invitavano le parti ad una transazione e si differiva al 30 settembre 2022 ed assumeva la causa in decisione con termini ex art. 190 cpc decorrenti dal 15 novembre 2022

MOTIVI

La domanda di parte attrice opponente, può essere accolta come da parte motiva

Si fa presente, infatti, che il credito preteso da controparte opposta è sorto in virtù di un contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti in data 16.01.2008 con [redacted] SPA e, dunque, con un soggetto giuridico diverso e distinto dalla attuale opposta cessionaria.
Controparte assume di essere legittimata al recupero del quantum preteso, in forza di un contratto di cessione pro soluto dei crediti.
Ebbene, non vi è prova alcuna della asserita cessione del credito che non risulta essere mai stata notificata a l'odierno opponente, con conseguente inopponibilità della cessione stessa agli opposti ex ar . 1264 c.c.
Peraltro, controparte ha depositato in atti un estratto della Gazzetta Ufficiale che contiene il mero riferimento ad un avviso di cessione senza, tuttavia, individuare quali siano gli specifici contratti ceduti ed il relativo contenuto degli stessi.
Secondo la più recente giurisprudenza di merito e non solo ma anche di legittimità, occorre dar prova nello specifico della cessione del credito vantato indicando dettagliatamente i rapporti ceduti e la loro specifica enumerazione.
Ed, invece, nel caso di specie, parte avversa neppure indica, con un richiamo o un riferimento, gli effettivi debitori ceduti, le posizioni oggetto della cessione e gli estremi degli eventuali contratti che possano consentire di identificare i debitori ceduti, restando incerta la loro identificazione concreta.
Si rammenta sul punto la **sentenza di Cassazione n. 22268/2018** secondo la quale "*la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto*".

La pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, pertanto, solo la cessionaria dal notificare la cessione del credito al titolare del debito ceduto e a null'altro.

Con Sentenza n. 2780/2019 la Corte di Cassazione ha addirittura richiesto la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale.

Numerosa giurisprudenza di merito ha dato seguito al suddetto orientamento.

Il Tribunale di Rimini con ordinanza del 27.02.2020 ha affermato che *la mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce l'effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della opposta*.
Appare, pertanto, impossibile ricondurre la titolarità del credito alla opposta e, pertanto, veniva dichiarata declaratoria di carenza di legittimazione attiva della stessa e la conseguente nullità del titolo impugnato.

Sul caso di specie si è pronunciata anche recentemente il Tribunale di Spoleto (**Trib. Spoleto, 6 settembre 2021)** il quale ha accolto l'opposizione e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo, al termine di un approfondimento "monografico", fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in capo alla società asseritamente creditrice, formulata dall'opponente.

Il giudice umbro rileva come, secondo un primo orientamento (ormai residuale), l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, TUB, sia bastevole per comprovare, in giudizio, l'avvenuto trasferimento del credito in favore del soggetto cessionario, a condizione che tale avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco.

Nel nostro caso di specie, la cessionaria ha prodotto un avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ove erano asseritamente disponibili i dati relativi ai crediti fino a loro estinzione.
Al riguardo, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità citata non si esime dal rilevare la diffusione, sempre maggiore, di un orientamento più "severo", che ritiene c e a pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta U ficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma non sia bastevole a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individui il contenuto del contratto di cessione (**V. Cass. Civ., Sez. III, 13.09.2018, n. 22268**).

Senza soluzione di continuità, una parte della giurisprudenza ha statuito che «[…] *una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto*" (V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780), e dichiarando, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva in capo al cessionario del credito.

In base a una valutazione "più rigorosa", la prova della titolarità del credito transita necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione; non basterebbe la dichiarazione della cessionaria contenente l'elenco delle posizioni cedute, individuate con codici numerici. Secondo altra valutazione, la prova può essere raggiunta mediante il contratto di cessione, o, in alternativa, una liberatoria rilasciata dall'Istituto di credito cedente.

Nel nostro caso, l'unico documento ritualmente prodotto dalla convenuta è stato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non sono state fornite indicazioni,

sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando, *per relationem*, ad altre fonti **(V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780).**

In sede giurisdizionale, pertanto, stante la specifica eccezione, sarebbe stato onere della società convenuta opposta (si badi, attrice in senso sostanziale) fornire la documentazione dalla quale poter verificare se anche il credito attenzionato rientrasse (o meno) tra quelli oggetto di cessione. (**sul punto è tetragona la Suprema Corte di Cassazione: si vedano Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 4116/2016 e Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 10518/2016** secondo le quali la società cessionaria di crediti in blocco a fronte della contestazione di controparte sulla titolarità del credito *"ha l'onere di produrre... di documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco...dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta'*; **è del medesimo tenore anche la più accorta giurisprudenza di merito: Trib. Padova, decr. 03.06.2016; Trib. Napoli, sent. 24.05.2019, n. 5337, Tribunale di Treviso del 16 Settembre2021, Tribunale Firenze, Sent. n. 1865/2021**).

Numerosa giurisprudenza di merito ha dato seguito al suddetto orientamento.

Il Tribunale di Rimini con ordinanza del 27.02.2020 ha affermato che *la mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce l'effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca*.

Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che *"in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.*

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" **(Cass. n. 24551/2020).**

Per il resto non vi è alcuna prova della notifica della notifica della cessione del credito da parte del creditore originario alla attuale opposta

In merito alla questione del SALDO CONTO ED ESTRATTI CONTO

L'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti contrari.

In applicazione di tale norma, la opposta – che domandi al giudice l'emissione del decreto ingiuntivo – è tenuta a dimostrare il credito vantato.

Corrispettivo onere è (o almeno dovrebbe essere) in capo al correntista o soggetto finanziato che domandi l'accertamento di un proprio corrispondente credito nel giudizio di opposizione.

Il decreto ingiuntivo può essere richiesto ed ottenuto dalla banca in forza di un estratto conto, che sia stato certificato conforme alle scritture contabili della medesima banca.

L'art. 50 del T.U.B. prescrive difatti sul decreto ingiuntivo richiesto dalla banca:

"La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'' giunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".

In forza di un costante ed indiscusso indirizzo giurisprudenziale l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (Tribunale Bologna, sez. IV, sent. n. 868 del 21/03/2013 ; conf. ex multis: Tribunale Monza sez. III, sent. n. 2721 del 9/11/2015 ; Tribunale Salerno sez. II, sent. n. 5537 del 22/11/2014 ; Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 12774 del 15/10/2013; Cassazione civile, sez. III, sent. n. 9695 del 3/5/2011).

L'efficacia probatoria del saldaconto degrada invece nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che è un giudizio a cognizione piena ed in cui le parti sono tenute a dimostrare compiutamente le proprie ragioni, in termini più rigorosi.

L'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. non perde comunque interamente la efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mantenendo un valore indiziario la cui portata deve essere liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la opposta è pertanto onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con la produzione degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi

costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo, circostanza disattesa dalla opposta

L'eventuale produzione parziale degli estratti conto, in difetto della produzione del saldo iniziale del conto corrente, può comportare tutte le problematiche discusse in precedenza, e cioè che "***la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio***". Questo avendo la **Cassazione superato, con la sentenza n. 11543 del 2 maggio 2019** il precedente orientamento sull'applicabilità di un saldo iniziale a "zero", ritenuta adesso conclusione non più percorribile.

L'odierna società opposta non ha, dunque, assolto agli obblighi di pubblicità sulla stessa incombenti e, soprattutto, ha mancato di fornire la prova scritta del credito preteso senza che rilevi l'indicazione in blocco di eventuali crediti ceduti.

Sotto il profilo, invece, dell'art. 96 cpc questo Giudicante osserva di ufficio ai sensi del comma terzo e non primo quanto segue

La difesa della opponente, infatti, conferma ed ha confermato, anche all'esito delle risultanze istruttorie, la consapevolezza della temerarietà della stessa parte resistente opposta e che si è contra posta ad una rivendicazione o confutazione di parte attorea di un " petit m" e prospettazione di una " causa petendi" completamente invece confermate dalle risultanze argomentative e documentali e contabili

Si ritiene la condanna, oltre alle spese legali ordinarie del grado di giudizio, al risarcimento dei danni delle stesse per mala fede e responsabilità aggravata ex art. 96 co 3° cpc, anche d'ufficio, alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione Civile del 18.11.2019 **(vd Ordinanza n° 29812/2019 della Terza Sezione Civile)**, venendo qui in rilievo, non un risarcimento come nel caso di cui all'art. 96 com.1, c.p.c., bensì un indennizzo, una vera e propria pena pecuniaria inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonché abbia così appesantito inutilmente il corso della Giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo (*Trib. Roma, 28 settembre 2017; Cass. Civ., 8 febbraio 2017, n.3311;* Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726 *ed altre).*

La sua applicazione, quanto all'ultimo comma art 96 cpc, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, **bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo",** quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) **e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, come nel caso di specie e come evidenziato in maniera chiara ed inequivocabile dalle risultanze istruttorie.**

Tale pronuncia della S.C è stata preceduta da un altro fondamentale arresto secondo il quale "nel vigente Ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, *sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense*, dei "risarcimenti punitivi"(**Cass. SSUU 16601/2017)**": nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96 u.co c.p.c è stato inserito, proprio, nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza.

In relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. può costituire abuso del diritto la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente infondati o privi di riscontro probatorio , dedotti in assenza della esposizione sommaria dei fatti.

Una domanda di tal genere, privo di alcun fondamento giurid'co fattuale e di diritto, **integra un *"ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale"*,** essen o non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.

Inoltre si deve tener conto del principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e della necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto consumati dalla parte attorea: in tale contesto la Suprema Corte ha inteso valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (**Cass. n. 10177 del 2015),** proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (**cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione**) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - **è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti** (**in questi termini, da ultimo, Cass. n. 25177/2018; vd Cass. Civ** *Sez.* 3 , ***Ordinanza*** *n.* 17902 *del* 04/07/2019; vd Cass. Civ. *Sez.* 5 , ***Sentenza*** *n.* 14035 *del* 23/05/2019;Cass.Civ.*Sez.* 3 , ***Ordinanza*** *n.* 5725 *del* 27/02/2019)

Tutte le altre eccezioni devono ritenersi assorbite nel merito

Per tali motivi ritiene di accogliere le richieste di parte attrice secondo le motivazioni sopraindicate nei confronti della convenuta/opposta che dovra essere condannata anche alla rifusione ex art. 96 cpc co 3° **alle spese di Euro 5.000**

P.Q.M.

Disattesa ogni altra deduzione e/o istanza, così statuisce:

1) ACCOGLIE l' opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore della parte opponente nella misura di **euro** **oltre accessori**
3) Condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di questo giudizio ex art. 96 cpc in favore della parte opposta nella misura di euro oltre accessori,

Velletri, 23 febbraio 2023

IL GIUDICE
DOTT. MAURIZIO COLANGELO

Firmato Da: MAURIZIO COLANGELO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 76fcaea45914425